

Cristina Andenna

In assenza del re. Il vicariato generale nel Regno di Sicilia e nel Regno di Napoli: continuità e cambiamenti

Who rules when the king is absent? The problem of how power is managed in the absence of the sovereign and his direct exercise of sovereignty is particularly interesting when one considers the territories of the Southern Kingdom in the early Angevin period. The management of power "in absentia" was not only made difficult by the spatial separation of the domains under Angevin control: the Regnum Siciliae, the counties of Provence, Forcalquier and Avignon, and the Overseas territories. Much more problematic were the conflicts generated by the so-called 'War of the Vespers', which repeatedly forced the sovereigns into long absences. In order not to leave the kingdom without a leader, the Angevins made use of the Vicariate General. This instrument represented a form of temporary replacement and representation of power that had already been used in the territories of the German Empire and in the Suebian period also in the Italian territories.

To ensure the stability of the government and continued functioning of the administration, the Angevin kings adopted this practice and partly developed it further, often in agreement with the papacy. The general vicariate was usually conferred on members of the royal family, in particular the eldest son, and in some cases also on the sovereign's consorts. The aim of the paper will be to shed light on this political instrument, which has received little attention in research, and to better understand whether the Angevin vicariate-general was the result of the simple adoption of models already existing in the Kingdom or instead represented the creation of a new political function.

1. Introduzione

Il problema dell'assenza e della presenza del sovrano nell'esercizio del governo ebbe nel Regno di Sicilia un momento di particolare intensità in età angioina. Carlo I controllava non solo il *Regnum Siciliae*, ma anche le contee di Provenza, Forcalquier e Avignone, così come un certo numero di altri domini, disseminati fra la penisola balcanica (Romania e il Regno di Albania), il Mediterraneo (Corfù) e il Medio Oriente (l'Acaia e i restanti territori del Regno di Gerusalemme). La distanza

spaziale esistente fra questi territori tuttavia non fu l'unica ragione della frequente assenza del re dal Regno di Sicilia, il cuore dei suoi domini. Gli annosi conflitti innescati dai Vespri Siciliani e la conseguente contesa con il sovrano aragonese per il controllo del Regnum Siciliae costrinsero ripetutamente Carlo I e i suoi successori a lunghe assenze. che costituivano un rischio non indifferente per la nuova dinastia e la sua ancora fragile stabilità politica.

Per rappresentare il potere politico nei territori periferici il re angioino si servì di vicari generali. Si trattava di persone prescelte, che per mezzo della delega del re erano chiamate durante l'assenza del sovrano a rappresentarlo e ad agire "al suo posto" e "in sua vece". Un ruolo particolare assunse il vicarius generalis Regni, il cui ambito di azione riguardava principalmente i territori a faro citra usque ad fines Regni, ossia la parte peninsulare, il cuore del Regno. Questa funzione, di cui Carlo I si servì per evitare un vuoto di potere durante le sue assenze dal centro del Regno, fu utilizzata in maniera continuativa fin dai suoi primi anni di governo. Alle origini tale ruolo ebbe un carattere provvisorio, ma fu destinato nel corso del suo regno a trasformarsi in uno strumento usuale dai contorni sempre meglio definiti¹.

Per meglio comprendere lo sviluppo di questa nuova funzione e la sua peculiarità nelle dinamiche di continuità e cambiamento entro i processi politici e istituzionali del Regno meridionale mi dedicherò in un primo excursus ad alcune riflessioni generali sul problema della delega del potere e sull'origine della funzione del vicariato in età sveva. In un secondo momento affronterò la specificità angioina, concentrandomi sul vicariato generale nel Regno di Sicilia e poi di Napoli.

2. L'origine del vicariato

Il problema della delega del potere sovrano non è certo una novità angioina. A differenza del mondo islamico, dove il califfo era spesso sottratto alla vista dei suoi sudditi, nell'Occidente medievale la regalità era sempre incarnata e la sua legittimità si fondava sul diretto accesso

¹Il presente contributo sintetizza i risultati di due pubblicazioni in lingua tedesca e si sofferma rispetto ai testi precedenti in particolare sull'età sveva; cfr. Andenna, Das Generalvikariat e Ead., Stellvertretung.

alla persona del re². La presenza fisica di un sovrano capace, idoneo e soprattutto accessibile ai suoi sudditi fu prerequisito necessario per il funzionamento del sistema di governo. La realizzazione pratica di questa presenza in un regno ampio e costituito da territori in sé molto differenziati e spesso disomogenei non fu un problema solo angioino, ma una questione intrinseca e connaturata alla questione del potere. All'impossibilità della presenza fisica del re ovunque, i sovrani altomedievali risposero ad esempio con il Reisekönigtum, ossia l'itineranza del re e della sua corte³. Nel corso del tempo i sovrani cercarono di ovviare alla loro irrealizzabile presenza, sempre e ovunque, in forme diverse: da un lato in forma simbolica attraverso la rappresentazione, le celebrazioni e i rituali⁴, dall'altro con soluzioni pragmatiche a livello istituzionale⁵.

In particolare riguardo a quest'ultimo aspetto furono le cosiddette "monarchie nazionali" che, di fronte alla creazione di Regni a base territoriale estesa e anche geograficamente differenziata, iniziarono ad elaborare nel corso del secolo XII nuovi e più sofisticati sistemi di amministrazione del potere. Si fece ricorso a forme sostitutive della presenza attraverso la delega del potere sovrano in tutti gli ambiti dell'amministrazione. Nel mondo anglosassone, che insieme al Regno meridionale fu nel corso del secolo XII all'avanguardia nello sviluppo dell'organizzazione amministrativa, si procedette anche ad una riflessione teorica sulla legittimità di un tale sistema e sulla sua necessità. Uno dei più illustri intellettuali e membri della corte inglese in quegli anni, Giovanni di Salisbury, per giustificare queste trasformazioni istituzionali elaborò la metafora dell'amministrazione come corpo politico. Egli affermava ad esempio che i giudici erano legittimati ad esercitare la giustizia nelle province al posto del sovrano, poiché essi rappresentavano i suoi occhi, le sue orecchie e la sua lingua e pertanto con la loro presenza lo sostituivano⁶. Si tratta di una metafora ben nota, spesso utilizzata per legitti-

²Lachaud – Penman, *Introduction*, pp. 1-19.

³Stieldorf, Reiseherrschaft, pp. 147-177 e Moraw, Die Reichsregierung, pp. 22-32.

⁴Althoff, Spielregeln.

⁵Si pensi qui alle forme di delega, ma anche di rappresentazione, sostituzione e supplenza. Cfr. Romano, Le autonomie, pp. 69-84. Si veda anche Schmoeckel, Die Entwicklung, pp. 107-136.

⁶«Oculorum aurium et linguae officia sibi vendicant judices et praesides proviciarum»: Giovanni di Salisbury, Policraticus, V, 2, citato da Frédérique Lachaud, L'Éthique, pp. 509-537, 521-522. A questo proposito si veda anche Lachaud, Corps

mare le diverse articolazioni del potere delegato e giustificare il diritto dei suoi officiali ad agire in rappresentanza della persona del re. Il loro utilizzo non fu solo tipico del potere temporale, ma anche del potere ecclesiastico. Penso qui al caso dei legati papali, che già dal secolo XI erano considerati l'*alter ego* del pontefice⁷.

Nel secolo XIV Egidio da Romano ribadiva ancora nel suo De regimine principum che una attenta suddivisione degli uffici e delle funzioni rappresentava per ogni sovrano un compito irrinunciabile. Il suo dovere principale era quello di coordinare e orchestrare l'insieme degli ufficiali da lui delegati, in modo che potesse regnare ordine e armonia8. La delega è pertanto un ganglio insostituibile nella prassi dell'esercizio del potere, che in tal modo non viene né compromesso, né diminuito.

Ma da dove arriva il termine vicario? Il termine vicarius deriva dal diritto romano. Con esso era indicato il rappresentante del praefectus praetorio nell'amministrazione delle province. Dal mondo romano l'adozione di vicari passò poi nell'organizzazione ecclesiastica. In questo contesto a partire dal secolo XI i vicari erano gli aiutanti del vescovo nella gestione delle diocesi. Per antonomasia il pontefice fu poi designato vicarius Petri e, dalla seconda metà del secolo XII, anche vicarius Christi9.

Nel Sacro Romano Impero Germanico, vicarius compare intorno agli anni Sessanta del XII secolo, quando servì per designare due diversi tipi di funzioni: in primo luogo i vicarii erano coloro che presiedevano l'apparato amministrativo nei territori imperiali periferici del Regno d'Italia e della Borgogna, agendo localmente come rappresentanti del potere imperiale¹⁰. In secondo luogo, nei territori oltralpe il termine vi-

du prince, pp. 171-199.

⁷Zey, Die Augen des Papstes, pp. 77-108.

⁸Egidio Colonna, De regimine principium, II, III, pp. 387-388; ma cfr. anche Boyer, Conclusion, pp. 321-373.

⁹Heckmann, Vicarii e Ead., Stellvertreter, I, pp. 36-37 e 329-510 e II, pp. 511-732. ¹⁰Va qui notato che durante il periodo carolingio l'amministrazione imperiale del Regno d'Italia era stata affidata a dei nunzi imperiali, che in determinati periodi erano

stati incaricati di agire su quel territorio come messi e rappresentanti dell'imperatore. Corrado III introdusse la figura del legato imperiale, il cui ambito di azione era esteso a tutto il territorio del Regno d'Italia con poteri molto ampi. A partire dalla seconda metà del secolo XII, in particolare con la legazione dell'arcivescovo Cristiano di Mainz, il legato imperiale rappresentò la più alta funzione nell'amministrazione, carius fu invece impiegato per designare la persona che, solo durante l'assenza dell'imperatore, era autorizzata su un determinato territorio per il tempo limitato alla permanenza del sovrano al di fuori dei confini dell'impero ad agire al suo posto e per suo conto. Si tratta della funzione del vicarius absente rege¹¹, che a sua volta si differenzia dal vicarius vacante imperio. A quest'ultimo era affidata la responsabilità di guidare l'impero in caso di morte dell'imperatore sino all'elezione di un successore¹². Dal secolo XII questa funzione fu per lo più assunta dal conte palatino del Reno¹³.

Marie-Luise Heckmann, che ha dedicato la sua monografia allo studio delle forme di delegazione, rappresentazione e supplenza del potere sia nell'impero che nel Regno di Francia, ha mostrato tuttavia che nel corso del secolo XII i vicari generali, anche designati come legati imperiali, svolsero non solo un incarico di rappresentanza del potere sovrano, ma cominciarono ad essere concepiti come strumento dell'imperatore su circoscrizioni territoriali ben determinate per garantire una funzionale amministrazione delle province.

Nel 1213 Federico von Wangen, vescovo di Trento, ottenne da Federico II l'incarico di vicarius et legatus a vita per la Lombardia, la Marca di Verona, la *Tuscia* e la Romagna. Come *legatus generalis* egli era chiamato a rappresentare l'imperatore «tamquam maiestatis nostre persone». La durata a vita della sua carica rimase tuttavia un caso singolare¹⁴. Come già accennato questa carica non fu solo esclusiva del Regno d'Italia, ma la ritroviamo anche nel Regno di Arles. Nel 1215 Odo III di Borgogna era stato insignito della funzione di vicario nel Regno di Arles, a lui succedette nel 1220 Guglielmo VI di Monferrato¹⁵.

nell'esercizio della giustizia e nelle questioni relative alla difesa militare. Egli godeva di ampi poteri e molta libertà di azione, come emerge in un documento del 1172 in cui Cristiano di Mainz dichiarava di agire a nome di Federico I con poteri universali («quia potestatem universalem ab eodem sibi concessam»); si veda a questo proposito Fricke, Reichsvikare, in particolare pp. 76-77.

¹¹In territorio tedesco spesso tale funzione fu assunta dai figli dell'imperatore assente, cfr. ibid., pp. 56-70.

- ¹²Schubert, Königsabsetzung, pp. 420-434; Heckmann, Stellvertreter, pp. 205-229.
- ¹³ Si veda a questo proposito Peltzer, *Der Rang*, pp. 207-229.
- ¹⁴ MGH, DD F II. 2, pp. 50-52, doc. 192 e pp. 100-101, doc. 215.
- ¹⁵ Cfr. Heckmann, Stellvertreter, p. 349. Sul Regno di Arles si veda anche Ficker, Forschungen zur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens, II, pp. 402, 492-499, il quale

Solo a partire dalla fine degli anni Trenta del secolo XIII, Federico II trasformò il vicariato e la legazione generale in un ganglio insostituibile per il funzionamento dell'intero sistema amministrativo periferico¹⁶. Da quel momento in avanti Federico II con l'acuirsi dei conflitti con il papato iniziò a delegare con una certa sistematicità, a personaggi a lui particolarmente fedeli, la responsabilità amministrativa e giudiziaria di quei territori che egli non poteva controllare direttamente. Si trattava di una ristrutturazione complessiva del sistema amministrativo del Regnum Italiae, in cui un incarico prima utilizzato ad hoc in certi territori e in certe circostanze era ora trasformato in uno strumento funzionale¹⁷. I prescelti erano per lo più personaggi provenienti dall'alta nobiltà e di probata ed indiscussa fedeltà; in alcuni casi essi erano a lui legati da legami di parentela, si pensi ad Ezzelino da Romano o Jacopo del Carretto, ma anche a Manfredi Lancia. In altri casi erano membri della famiglia imperiale, come i figli Enzo e Federico di Antiochia¹⁸. Essi erano nominati dall'imperatore con un incarico di durata variabile e il sovrano manteneva il diritto di revocarne l'ufficio. A costoro era attribuita la delega piena del potere imperiale, che era espressa con il conferimento della legazione de latere nostro, attraverso la quale il prescelto era chiamato ad agire in vece dell'imperatore e a rappresentarlo come se egli fosse stato assente. Nei documenti era inoltre specificato che il titolo di vicario generale non rappresentava solo una carica nominale, ma essa era attribuita per mandato dell'imperatore e implicava l'esercizio del potere civile e penale (merum et mixtum imperio) e la responsabilità del mantenimento della pace¹⁹. In questi documenti la delega era corroborata da particolari formule che esprimevano la legittimità

afferma che il vicariato nel regno di Arles fu il modello per il Regno d'Italia. Cfr. anche Dupré Theseider, *Su Federico II*, pp. 177-203.

- ¹⁶ Heckmann, Stellvertreter, p. 335.
- ¹⁷ Sulla riforma amministrativa si veda anche Stürner, *Friedrich II.*, II, pp. 488-492.
- $^{18}\mathit{Ibid.},$ pp. 489-490 e Heckmann, $\mathit{Stellvertreter},$ pp. 335-348.

¹⁹ MGH, Const. 2, p. 301: «de tua prudentia et fidelitate confisi, te de latere nostro generalem legatum tocius comitatus ... pro conservatione pacis et iustitie specialiter destinamus, ut vices nostras universaliter geras ibidem. Nec tamen te sola vicarii potestate volumus esse contentus licet solo vicarii nomine censearis, sed tibi usque ad aliud mandatum nostrum adicimus officium presidatus, concedentes tibi merum imperium et gladii potestatem; et ut in facinorosos animadvertere valeas vice nostra, purgando provinciam, malefactores inquiras et punias inquisitos».

dell'agire del prescelto come effettivo rappresentante della persona del sovrano («tamquam maiestati nostre persone») o come specchio della sua persona e della sua presenza, nel caso dei documenti di incarico destinati ai figli («velut persone nostre speculum; tamquam presentie nostre speculum»)²⁰.

3. Il vicariato nel Regnum

Nel regno normanno di Sicilia il termine vicarius non è documentato né per quanto concerne l'amministrazione regionale periferica, né per quanto concerne le funzioni di sostituzione del potere sovrano in assenza. Poteri di delega ebbero non solo i giustizieri e i giudici, ma anche i baiuli in particolare come responsabili delle finanze e dell'esercizio della giustizia nelle città²¹. Questi ultimi furono anche in età sveva incaricati di rappresentare l'imperatore nei territori periferici, come ad esempio il Regno di Gerusalemme²². L'unico documento di età normanna che reca l'indicazione di un vicarius risale al regno di Guglielmo II

²⁰*Ibid.*, pp. 301-302: «Quapropter de tua industria et fidelitate confisi, te de latere nostro legatum totius Italie ad eos velut persone nostre speculum pro conservatione pacis et iustitie specialiter destinamus, ut vices nostras universaliter geras in ea, concedentes tibi merum imperium et gladii potestatem; Mandata ad recuperandum Marchiam Anconitanam et Ducatum Spoletinum (Agosto 1239), pp. 302-303: premittentes dilectum filium nostrum H. regem potentie nostre speculum, qui vos omnes vice et persona nostra in nostram et imperii reducat ditionem et ad solitam imperii libertatem, recepturus ab universis et singulis vestrum corporale pro nobis et imperio iuramentum»; Promulgatio Legati generalis in Lombardia (giugno 1249), pp. 381-382: «quatinus dictum comitem legatum et presidem nostrum et imperii, ut diximus, in regione prefata a nostra maiestate statutum, tamquam presentie nostre speculum, sincere devotionis affectibus admittentes, eidem super omnibus et singulis, que ad comissum sibi legationis et presidatus officium, ut superius est expressum, pertinere noscuntur, tamquam maiestatis nostre persone, ad honorem et fidelitatem nostram intendere, obedire et parere efficaciter debeatis, ut devotionem vestram proinde de bono in melius dignis laudium preconiis extollamus».

²¹Sulla funzione dei baiuli come rappresentanti del potere sovrano nelle città dell'Italia meridionale si veda Friedl, Studien zur Beamtenschaft, pp. 128-133.

²²Ad esempio dal 1228, prima della partenza di Federico II per l'Italia, furono incaricati come baiuli nel Regno di Gerusalemme un certo Werner detto "il tedesco", originario di Egisheim, luogotenente di Giovanni di Brienne, e Baliano, signore di Sidone; cfr. Hechelhammer, Kreuzzug, pp. 174, 279, 287 e 314-316, ma anche Andenna, Da moniales penitentium, pp. 59-130: 65.

ed era diretto a un certo Rainerio Loffredo, ma si tratta secondo Horst Enzelsberger di un documento tradito solo da una copia del secolo XVI e molto probabilmente falsificato²³.

Il termine *vicarius* è usato nella documentazione dell'Italia meridionale solo a partire dal periodo svevo, probabilmente a causa delle influenze e delle sovrapposizioni del sistema amministrativo dell'impero e di quello del papato. La prima menzione di un *vicarius regni* per il Regno di Sicilia risale al 1195, quando Corrado di Urslingen, duca di Spoleto, in alcuni documenti di conferma di Enrico VI compare fra i testimoni come *regni Syciliae vicarius*²⁴. Nel 1196 Corrado è invece menzionato non solo come vicario del Regno di Sicilia, ma anche del ducato di Puglia e del principato di Capua²⁵. La semplice denominazione non permette tuttavia di definire le funzioni che con quella carica erano connesse, anche se sappiamo che in quegli anni mentre Enrico VI era in procinto di lasciare il Regno di Sicilia, Corrado fu insieme al vescovo di Troia e cancelliere, Gualtiero di Palearia, uno dei collaboratori dell'imperatrice Costanza durante il periodo della reggenza.

Dopo la morte di Enrico VI e di Costanza, sia Lucio III che Innocenzo III inviarono nel regno vicari o legati; qui i termini diventano quasi sinonimi, attribuendo loro delicate missioni diplomatiche. In particolare fu Innocenzo III durante la minorità di Federico II ad esercitare il baiulato, ossia la funzione di tutela del piccolo Federico²⁶ e a servirsi di diverse legazioni per controllare e gestire il regno meridionale, fra queste ricordo quella del cardinale di Sant'Adriano Gerardo Allucingoli, dal 1204 legato in Sicilia e vicario del baiulo del Regno²⁷. I successori

²³Si tratta del documento in cui Guglielmo II nomina vicario generale un certo *Rainerius* Loffredo (Capuano, 17 aprile 1171), *Willelmi II regis Siciliae diplomata*, doc. 40.

²⁴Cfr. *Die Urkunden Heinrichs VI.*, 23 aprile 1195, BB 430; 27 aprile 1195, BB 432; 29 aprile 1195, BB 433; 1 maggio 1195, BB 434; 1 maggio 1195, BB 436; Schubring, *Die Herzöge*, p. 38 e Baaken, *Corrado di Urslingen*, pp. 407-410.

²⁵Die Urkunden Heinrichs VI., 19 maggio 1196, BB 438.

²⁶Historia Diplomatica Friderici II, I, pp. 22-26, in particolare p. 23: «quod tutelam regis et regni balium nobis ab eadem imperatrice relicta non tam verbo quam facto recepimus et studiosissime procuramus».

²⁷Sull'incarico della legazione, cfr. *Historia Diplomatica Friderici II*, I, pp. 105-110. Sulla funzione di *bajulus*, cfr. il *Passus* dai *Gesta Innocentiis*, citato in *Historia Diplomatica Friderici II*, I, p. 109, nota 1. Sulla persona del cardinale, si veda *Gerardo Allucingoli*, pp. 509-510 e Maleczek, *Papst und Kardinalskolleg*, pp. 78-79.

di Innocenzo III continuarono ad arrogarsi il diritto di nominare vicari e legati nei momenti di maggiore crisi e tensione.

Dopo l'uscita dalla minorità, Federico II continuò nel Regno di Sicilia a servirsi per la delegazione del potere a livello locale della già ben organizzata struttura amministrativa normanna e del sistema del giustizierato. Si riservò di designare delegati che avevano funzioni equivalenti a quelle dei vicari generali, forse sul modello del vicariato generale absente rege, e dei legati papali solo nel momento in cui egli di fatto si allontanò fisicamente dal Regno. Così nel 1213, probabilmente fino al 1215 anno della morte, Aldobrandino I d'Este era nominato dall'imperatore «totius regni Apuliae regalis aulae vicarius et legatus». Una funzione che, dopo la morte di Aldobrandino I, passò forse al fratello Azzolino (Azzo VII)²⁸. Poco prima della partenza per la crociata nella primavera del 1228 Federico II attribuì a Barletta al suo fedele Rainaldo di Urslinger, duca di Spoleto, la carica di suo rappresentante e di vicario nel Regno di Sicilia in sua assenza²⁹. Poco prima di imbarcarsi nel giugno del 1228 Federico II gli affidava poi anche la responsabilità della legazione nella Marca Anconetana e nei territori matildici in difesa dei confini del Regno minacciati dal pontefice Gregorio IX. Mentre non ci è noto il documento di delega con il quale Federico II incaricava Rainaldo come rappresentante e vicario nel Regno, possediamo invece, inserto in un atto del marzo 1229, l'incarico della legazione³⁰. In esso Federico II attribuiva al duca di Spoleto ampi poteri di rappresentanza conferendogli la plenaria vice, che gli avrebbe consentito di agire come se fosse la persona dell'imperatore («tanguam persone nostre in omnibus, que ad ipsius legationis officium pertinent»)³¹.

²⁸MGH, DD F II. 2, pp. 42-43, doc. 189, ma anche *Historia Diplomatica Friderici* II, I, p. 375, nota 1; cfr. anche Stürner, Friedrich II., I, pp. 147-148.

²⁹Böhmer, Regesta Imperii, V, II.3, n. 6728a; cfr. Ficker, Erörterungen zur Reichsgeschichte des 13. Jahrhunderts, pp. 1-40, 337-392; Hagemann, Herzog Rainald von Spoleto, p. 441; Stürner, Friedrich II., II, pp. 140-143.

³⁰Hagemann, *Herzog Rainald von Spoleto*, pp. 455-457, doc. 3.

³¹*Ibidem*: «Raynaldi ducis Spoleti, dilecti fidelis nostri, cuius industriam habemus diu cognitam et expertam, plenius confidentes constituimus eum legatum imperii in Marchia Anconitana, tota terra comitesse Mattildis, Valle Lacus et Maritima et ei concessimus in eisdem plenarie vices nostras, ut in omnibus earumdem regionum locis et partibus officium legationis exerceat et loco ac vice nostri ad honorem nostrum et imperii comode tractat, disponat et statuat universa, cui dedimus plenariam potestatem in omnibus, quecumque in predictis locis nos ipsi personaliter facere deberemus. StaCon la partenza dell'imperatore da Brindisi Rainaldo assunse di fatto la responsabilità del Regno e, dopo la morte di Isabella, la reggenza per il piccolo Corrado³². Ancora nel 1235 quando Federico II si recò in Germania fu convocato un consiglio di reggenza nel Regno formato dal maestro giustiziere Enrico di Morra, da Giacomo, arcivescovo di Capua, da Tommaso di Acerra, da Berardo di Castacca arcivescovo di Palermo e Tommaso, vescovo di Otranto, a cui si aggiunse, dopo la morte di quest'ultimo, Pietro, vescovo di Ravello. A costoro erano affidati attraverso la delega ampi poteri³³.

Dopo il suo ritorno Federico II intraprese una riorganizzazione nel regnum Siciliae. Egli sciolse nel 1239, probabilmente già nell'ottobre, il consiglio della reggenza che aveva insediato nel 1235 e nominò non due vicari generali, ma due capitani, uno per la parte peninsulare, ad eccezione della Calabria, l'altro per la Sicilia e la Calabria³⁴. La loro funzione fu meglio definita con la pubblicazione delle Novellae nell'aprile del 1240. Essi costituivano un'istanza intermedia fra l'imperatore e l'organizzazione amministrativa delle province, poiché su di essi gravava tutta la responsabilità del personale amministrativo. I due capitani insieme ai grandi giustizieri del Regno erano incaricati di visitare con frequenza i territori affidati alla loro responsabilità e di punire i sudditi ribelli, ma anche di sorvegliare che la macchina amministrativa funzionasse senza corruzione e che le disposizioni delle Costituzioni di Melfi fossero ovunque rispettate³⁵. Sin dall'ottobre del 1239 la funzione fu affidata a Andrea de Cicala per la parte peninsulare³⁶ e dal maggio del 1240 a Ruggero de Amicis per la parte meridionale del Regno³⁷.

Dopo la morte di Federico II, il figlio Manfredi rivendicò per sé il titolo di *balius regni*, ma lo perse poi nel 1254 poco prima della morte di Corrado IV, quando il fratello assegnò la tutela, la reggenza e il vi-

tuimus igitur et imperiali auctoritate firmiter et districte precipimus, quatinus eidem duci Spoleti, dilecto fideli nostro, tanquam persone nostre in omnibus, que ad ipsius legationis officium pertinent, universi et singuli fideliter pareant et devote intendant, nec sit aliquis, qui sue dispositioni vel voluntati temerarium in aliquo se opponat».

³²Stürner, *Friedrich II.*, II, pp. 140-143, 170-173.

³³*Ibid.*, p. 304. A questo proposito si veda Winkelmann, *Zur Geschichte*, pp. 522-554.

³⁴Stürner, Friedrich II., II, pp. 493-494.

³⁵*Ibid.*, pp. 494-495.

³⁶ Kamp, Cicala, Andrea di, pp. 290-293.

³⁷ Göbbels, *De Amicis, Ruggero*, pp. 240-243.

cariato del Regno d'Italia a Bertoldo di Hohenburg³⁸. Nel settembre del 1254 Innocenzo IV riconosceva a Manfredi il principato di Taranto, la contea di Montescaglioso e gli assegnava il vicariato, escludendo dalla sua sfera di influenza tuttavia gli Abruzzi, la Terra di Lavoro e la Sicilia. Ouesto riconoscimento fu suggellato in una cerimonia solenne svoltasi durante l'incontro avvenuto a Ceprano fra il pontefice e il vicario l'11 ottobre 1254. In quella occasione Manfredi prestò giuramento a Innocenzo IV e simbolicamente gli si sottomise conducendo come stratore le briglie del cavallo del pontefice³⁹. A capo della Calabria e della Sicilia Innocenzo IV aveva invece nominato Pietro Ruffo, che mantenne la carica sino al 1255⁴⁰

4. Il vicariato in età angioina

4.1 Gli inizi

L'arrivo degli Angioini rappresentò un momento di riassestamento amministrativo⁴¹. Carlo d'Angiò adottò l'istituzione del vicariato mantenendo la binarietà che abbiamo visto per l'impero e per il Regnum Italiae e la sviluppò ulteriormente. Egli si servì del vicariato come organo a livello locale per il funzionamento amministrativo. Seguendo l'organizzazione sveva nominò vicarii generales in quei territori extra Regnum, che erano soggetti al suo protettorato (per esempio, il vicariato *Urbis*, il vicariato *Tuscie*, il vicariato *Aprucii* a cui si univano anche i vicari nelle varie città dell'Italia settentrionale). Egli instituì poi un vicarius generalis in Sicilia a cui affidò l'intera responsabilità amministrativa dell'isola. Vicari generali furono istituiti anche nei territori extra-italiani che erano sottomessi al suo dominio, come in Acaia, in Romania, nel Regno di Albania, a Corfù e nei restanti territori del Regno di Gerusalemme⁴². Solo la Provenza rimase un'eccezione. In termini di importanza dinastica, essa era uno dei territori centrali del Regno. Qui, la delega del potere non fu affidata ad un vicario, ma Carlo I, che a par-

³⁸ Koller, *Manfredi*, pp. 633-641.

³⁹ Grillo, *Manfredi di Svevia*, pp. 61-63.

⁴⁰ Koller, *Manfredi*, pp. 633-641.

⁴¹Sui nuovi assetti amministrativi del Regno angioino cfr. Morelli, *Per conservare* la pace.

⁴²Andenna, Das Generalvikariat, pp. 33-36.

tire dal 1246 aveva ottenuto il controllo della Provenza dal padre della moglie, Raimondo Berengario V (1205-1245), introdusse i senescalli, a cui egli affidò sia la responsabilità amministrativa, sia le funzioni militari. I senescalli sostituirono così i bajuli o vicarii provinciae che Raimondo Berengario V aveva introdotto all'inizio del XIII con poteri di delega a livello periferico⁴³.

Come ai tempi degli Hohenstaufen nel Regnum Italiae, tale delega di autorità aveva lo scopo di assicurare la rappresentanza del re negli affari quotidiani e garantire così il buon funzionamento dei processi legali e amministrativi. Al vicarius generalis era affidata la carica di locum tenens in nome del sovrano con la responsabilità amministrativa in un'area localmente ristretta e per un periodo di tempo limitato. Egli come rappresentate del re era autorizzato a ricevere il giuramento di fedeltà. intraprendere azioni legali contro i ribelli e, a certe condizioni, anche esercitare il *merum et mixtum imperium* e una *plena et libera potestas*. I vicarii generali periferici erano anche responsabili del mantenimento dell'ordine all'interno e, in parte, della difesa militare all'esterno dei territori loro assegnati. La portata di questi poteri concessi dal re era limitata nello spazio e nel tempo. I vicarii periferici erano in continuo contatto con il sovrano, che esprimeva la sua volontà attraverso la corrispondenza scritta, attraverso lettere e mandati, che i vicarii avevano poi il compito di mettere in pratica⁴⁴.

A differenza del periodo svevo, le frequenti assenze di Carlo I dai territori del regno meridionale resero la funzione del vicarius generalis regni uno strumento privilegiato per rappresentare il re e quindi per prevenire un vuoto di potere non solo nelle periferie, ma anche nel cuore del regno. Il suo ambito di esercizio era circoscritto all'area centrale del regno cioè alla terraferma dai confini dello Stato Pontificio al Mar Ionio («a faro citra usque ad fines Regni»). A lui era poi affiancata la carica di un capitaneus generalis, forse qui un'eco della tarda ristrutturazione amministrativa sveva, al quale tuttavia competeva la piena responsabilità nell'ambito dell'apparato militare⁴⁵.

⁴³Sulla situazione della Provenza rimando a Pécout, *La construction*, pp. 153-188 e Id., Des lieutenances, pp. 799-844.

⁴⁴Andenna, Das Generalvikariat, pp. 36-37.

⁴⁵Su questa funzione, cfr. *ibid.*, pp. 40-44. Alcune indicazioni anche in Durrieu, Les archives angevines, I, pp. 74-75 e 139-143; Kiesewetter, I grandi ufficiali.

A differenza della carica di vicario generale nei territori periferici del Regnum Italiae, che come abbiamo visto era divenuta sin dalla fine degli anni Trenta del XIII secolo elemento costitutivo del sistema amministrativo svevo e per la cui nomina esisteva un formulario specifico. le responsabilità attribuite al vicarius generalis regni in età angioina variarono a seconda della situazione politica. Come massimi rappresentanti del potere reale in assenza del sovrano, i primi vicari generali, nonostante la delega formale *locum tenens*, che li autorizzava ad agire al posto del re e a ricevere dagli ufficiali e dai sudditi l'obbedienza tanquam personae nostrae (cioè alla persona fisica del sovrano), non avevano sempre un margine d'azione illimitato rispetto alle prerogative sovrane e le loro responsabilità variavano a seconda del motivo dell'assenza del re e della sua distanza dal regno⁴⁶. Se il re non era troppo lontano, ad esempio si trovava presso la curia pontificia, o in Toscana, e se la sua assenza non era determinata da motivi bellici, il vicario generale fungeva fondamentalmente da intermediario nella comunicazione amministrativa tra il sovrano e i sudditi. Fu questo in particolare il compito dei primissimi vicari, che sostituirono il sovrano durante le sue visite alla curia romana. Nell'esecuzione degli affari di governo, di solito il vicario agiva solo come destinatario degli ordini del re, che continuava a regolare lui stesso le questioni più importanti attraverso i suoi mandata e le sue istruzioni scritte⁴⁷. È qui necessario affermare che i documenti a nostra disposizione relativi al vicariato per tutto il periodo di Carlo (II) sono documenti rivolti ai destinatari e non documenti di nomina.

Inizialmente Carlo I affidò la funzione del vicarius generalis regni ai suoi più fedeli collaboratori, ad esempio fra il 1267 e il 1269 Guillaume de Muideblé⁴⁸ o all'arcivescovo di Arles, Bertrand de Saint Martin⁴⁹. Negli anni successivi poi questo ruolo fu affidato prevalentemente a persone legate da vincoli familiari al sovrano, prima Ugo IV di Borgogna⁵⁰, nonno della seconda moglie di Carlo I, Margherita, e poi

⁴⁶Andenna, Das Generalvikariat, pp. 72-75.

⁴⁷Ibidem.

⁴⁸Walter, Beaumont, Guglielmo de, pp. 384-385 e Andenna, Das Generalvikariat, pp. 40-41, in particolare le note 40-42.

⁴⁹Albanés – Chevalier, Gallia, pp. 354-355.

⁵⁰Si tratta di Ugo IV di Borgogna, a cui dal 1266 sino al 1272 fu conferito il titolo nominale di re del regno latino di Tessalonica. Egli era nonno di Margherita di Borgogna, la seconda moglie di Carlo I, e figlia di Odo, conte di Nevers, Auxerres e Tonner;

il genero, Filippo di Courtenay⁵¹, che dal 1273 aveva sposato la figlia del sovrano Beatrice. A partire dagli ultimi mesi del 1270 fu Carlo (II). il figlio primogenito di Carlo I, a ricoprire questa responsabilità. La sua investitura cavalleresca, avvenuta il 12 giugno 1272, segnò di fatto non solo l'attribuzione in feudo del Principato di Salerno, dell'Onore di Monte Sant'Angelo e della Contea di Lesina, ma soprattutto la sua designazione come successore del padre alla corona. Questi onori e oneri gli conferirono una posizione di assoluta preminenza nel Regno⁵². Solo nel caso in cui egli fosse stato a sua volta assente dal Mezzogiorno furono nominati come vicarii altri membri della famiglia, ad esempio il conte Roberto di Artois⁵³, nipote del sovrano, che svolse a più riprese il ruolo di vicario generale. Per costui va senza dubbio ricordato il breve vicariato tra la fine del 1275 e gli inizi del 1276 e quello ben più importante durante la prigionia di Carlo (II) fra l'agosto del 1284 e il 1289, quando egli dopo la morte di Carlo I guidò il regno insieme al cardinale Gerardo da Parma⁵⁴.

Durante le prime assenze del re angioino le competenze del vicario generale furono fortemente limitate, ma a partire dalla metà degli anni Settanta i disordini sorti nel Regno costrinsero Carlo I a concedere al figlio sempre più poteri. I documenti relativi a quegli anni mostrano Carlo (II) attivo sia nel ruolo di esecutore degli ordini paterni, sia capace di responsabilità decisionali nella prassi giudiziaria di natura civile e penale, sia addirittura in alcuni vicariati nella concessione dei feudi. A lui era affidato inoltre il compito di reprimere le ribellioni, di riacco-

su di lui Richard, Hugo IV., col. 162. Sul suo ruolo come vicario si veda Andenna, Das Generalvikariat, pp. 42-44.

⁵¹Filippo di Courtenay, figlio dell'ultimo imperatore latino di Costantinopoli, Baldovino II, e di Maria di Brienne. Dopo la morte del padre nel 1274 portò tuttavia solo in modo nominale il titolo di imperatore. Dal 1261 infatti, dopo la caduta definitiva di Costantinopoli, Filippo insieme alla famiglia era stato esiliato a Foggia nel Regno di Sicilia, dove aveva ricevuto la protezione di Carlo I, di cui nel 1267 aveva sposato la figlia Beatrice. Su di lui, cfr. Lock, The Franks in the Aegean, pp. 61, 66-67, 318.

⁵²Kiesewetter, *Die Anfänge*, p. 38.

⁵³Su Roberto di Artois, cfr. Delmaire, *Robert II, Graf von Artois*, col. 890 e Hélary, Robert d'Artois, pp. 119-132.

⁵⁴Sul periodo della reggenza si veda Kiesewetter, *Die Regentschaft*, pp. 477-522, ma anche Andenna, Das Generalvikariat, pp. 46, 62, 66.

gliere i nemici alla fedeltà regia, ma anche di proteggere i deboli e gli ecclesiastici55.

Lo scoppio della Guerra del Vespro rese la situazione del Regno sempre più precaria e le assenze di Carlo I furono sempre più lunghe e soprattutto impegnative da un punto di vista militare e diplomatico. Dopo l'esperienza in Provenza, dove Carlo (II) esercitò con massimi poteri di delega fra il 1278 e il 1282 la luogotenenza al posto del padre⁵⁶, di ritorno nel Regno fu nuovamente investito della funzione di vicario generale. Infine con la delegazione degli anni 1283-1284 la sfera delle competenze attribuite al vicario generale del Regno raggiunse il suo apice⁵⁷. Carlo (II) ricevette non solo la facoltà di agire in qualità di locum tenens come se si trattasse della persona fisica del re, ma ottenne anche il permesso di continuare le riforme del sistema amministrativo avviate dal padre. Dotato di questi poteri, Carlo (II) convocò un'assemblea generale a cui parteciparono l'alto clero, l'aristocrazia e gli ufficiali del regno. A seguito di quell'incontro Carlo (II) emise un documento programmatico, i Capitula di San Martino, che costituivano uno strumento per la riforma dell'intero sistema amministrativo e che regolavano le relazioni con la Chiesa romana⁵⁸. Inoltre fu affidata a Carlo (II) la completa responsabilità della riorganizzazione dell'esercito e la guida delle campagne militari per bloccare l'avanzata aragonese sulla penisola⁵⁹. Ad affiancarlo nelle azioni militari fu Roberto di Artois nel ruolo di capitaneus generalis⁶⁰.

Come lo stesso Carlo II, una volta diventato re, ammetterà nella documentazione successiva, egli si assunse durante gli anni di questo ultimo vicariato prerogative e competenze che andavano ben al di là dei confini di un potere delegato, ma che rappresentavano quasi una forma di usurpazione⁶¹. Le sue decisioni non ottennero né dal punto di vista

⁵⁵Andenna, Das Generalvikariat, pp. 45-50.

⁵⁶Sulla luogotenenza in Provenza, cfr. Pécout, *Des lieutenances*, pp. 799-844 e Andenna, Das Generalvikariat, pp. 50-54.

⁵⁷Andenna, *Das Generalvikariat*, pp. 54-62 e Kiesewetter, *Die Anfänge*, pp. 101-111.

⁵⁸Kiesewetter, *Die Anfänge*, pp. 105-111 e Morelli, 'Ad extirpanda vitia', pp. 463-475; cfr. anche l'edizione dei capitula in Kiesewetter, Die Anfänge, pp. 558-560 e Cadier, Essai sur l'administration, pp. 79-83.

⁵⁹Kiesewetter, *Die Anfänge*, pp. 101-104 e 137-159.

⁶⁰*Ibid.*, p. 132.

⁶¹*Ibid.*, pp. 111-114, in particolare p. 112.

4.2. Una funzione ormai consolidata?

Con l'ascesa di Carlo II al trono, l'ufficio di vicario generale assunse contorni più precisi. Il 12 settembre 1289 il nuovo re, in procinto di partire alla volta della Curia Romana da dove avrebbe proseguito il viaggio in direzione della Francia al fine di continuare i negoziati con il re d'Aragona, nominò, seguendo la tradizione paterna, suo figlio, Carlo Martello⁶³, vicario generale del regno⁶⁴.

Nel documento di nomina, che rappresenta il primo strumento di delega di un vicario generale a noi conservato per il Regno di Sicilia⁶⁵, Carlo II giustificava la sua scelta di affidare al figlio tale responsabilità: il figlio rappresentava infatti l'immagine del padre («per quem in persona filii patris representetur imago») ed era quindi la persona più adatta ad agire al posto del padre (*locus noster*). Carlo II ricorre qui a un argomento che i re aragonesi utilizzeranno spesso durante il XIV secolo nelle carte di nomina dei loro luogotenenti⁶⁶, ma che si ispira al tempo stesso anche ai documenti federiciani legati alla metafora dello specchio⁶⁷. La sua idoneità ad agire al posto del re era inoltre rafforzata nell'arenga introduttiva con la sottolineatura della sua appartenenza genealogica ad una lunga e antica prosapia di validi sovrani⁶⁸. Nell'atto

⁶²Andenna, Das Generalvikariat, pp. 61-62.

⁶³Walter, *Carlo Martello d'Angiò*, pp. 379-382 e Schipa, *Carlo Martello angioino*.

⁶⁴Andenna, Das Generalvikariat, pp. 66-72.

⁶⁵RCA 32, pp. 142-144, nr. 80. Un documento del periodo di Carlo I datato 12 gennaio 1283 contiene l'attribuzione, o meglio la delega del *plenum vicarie officium*, ma non specifica le funzioni e i limiti connessi con questa carica, RCA 26, p. 4, nr. 143 e *Saggio di codice diplomatico*, I, p. 201, nr. 199.

⁶⁶Sulla luogotenenza nel Regno d'Aragona, cfr. Beauchamp, *Gouverner* e Ead., *Les lieutenants*, p. 47, nota 3.

⁶⁷Si veda la nota 31.

⁶⁸RCA 32, p. 143: «Credentes firmiter et sperantes quod licet in te puerilis etas inoleat, ab avita tamen progenitorum nostrorum stirpe nequaquam degenerans, circa

di nomina, il re elencava anche i poteri di cui suo figlio in qualità di vicario generale avrebbe disposto. Fra questi spiccava l'attribuzione della «plena et integra meri et mixti imperii ac gladii potestas» A questo massimo potere seguiva poi un elenco di poteri reali di azione: emettere mandati, redigere documenti, punire, correggere i colpevoli, risolvere le controversie, mitigare, modificare e sostituire le leggi, ammonire e punire i sudditi («mandandi, scribendi, puniendi, corrigendi, emendandi, componendi, relaxandi, ammonendi, substituendi»). Inoltre, in certi casi gli era permesso di imporre riscossioni di denaro e raccogliere le somme destinate a collette speciali. E ancora il re ribadiva poi che gli ufficiali e i sudditi erano chiamati ad obbedire a Carlo Martello in tutto ciò che apparteneva ad officium vicarie, come se ad agire fosse il sovrano stesso (tamque persone nostre). Tuttavia, forse memore della sua stessa esperienza e dell'abuso di potere nei confronti del padre. Carlo II delimitò altrettanto chiaramente i confini del potere del figlio. A Carlo Martello fu proibito di concedere feudi senza il consenso di suo padre, o di prendere decisioni che avrebbero revocato vecchi atti di infeudazione di Carlo I oppure dello stesso Carlo II. Gli fu anche proibito di annullare o cambiare le sentenze pronunciate dai giudici ordinari e confermate dai giudici d'appello. Tutti questi poteri rimanevano riservati esclusivamente alla persona del re⁶⁹.

Analogamente a quanto era avvenuto per il suo vicariato degli anni 1283-1284⁷⁰, il re accostò al suo giovane figlio un corpo di consiglieri per assisterlo nell'esercizio delle sue funzioni⁷¹. Tuttavia, il gruppo dei consulenti di Carlo Martello era fondamentalmente diverso da quello che aveva assistito suo padre. Infatti mentre il Consiglio del 1283-1284 era costituito da un gruppo informale di nobili guidati dal cardinale Gerardo di Parma, il nuovo organismo era composto non solo dai titolari delle cariche più importanti del regno, ma anche da personaggi vicini all'erede al trono, in parte provenienti dalla cerchia del suo hospi-

Regni gubernationem et statum eorum vestigiis inherebis, pacem donando populis et ministrando iustitiam universis, namque sapientum fretus consiliis quos tuo lateri duximus addicendos».

⁶⁹RCA 32, pp. 143-144. Si veda anche Andenna, *Das Generalvikariat*, pp. 68-69 e Schipa, Carlo Martello angioino, pp. 71-78.

⁷⁰Kiesewetter, *Die Anfänge*, p. 40.

⁷¹RCA 32, p. 259, nr. 594 e Andenna, *Das Generalvikariat*, pp. 70-71.

tium⁷². La guida di questo corpo spettava al capitano generale (*capitaneus generalis*), che, come nei precedenti vicariati generali, aveva la responsabilità militare al posto del re (*generaliter loco nostro*) nonché, come Carlo Martello, la facoltà di esercitare la «meri mixtique imperii ac gladii potestas». Il giorno della nomina di Carlo Martello a vicario, la funzione di capitano generale fu affidata a un cugino del re, Roberto d'Artois, che già in precedenza aveva svolto sia il compito di vicario, sia altre importanti cariche di rappresentanza. Per la sua esperienza egli avrebbe dovuto accompagnare Carlo Martello come un padre, un tutore e un vicario, oltre che affiancarlo come suo consigliere. In tal modo Carlo II nella chiara delimitazione dei compiti del vicario e del capitano ripristinava la duplicità che aveva caratterizzato gli inizi del vicariato in assenza del re⁷³.

Concludendo, una innovazione amministrativa di età sveva per il controllo delle province ed in particolare del *Regnum Italie* fu adottata da Carlo I e divenne strumento privilegiato per gestire il cuore del regno in assenza del sovrano. Con il passaggio al regno di Carlo II, la funzione di vicario generale si trasformò da soluzione di emergenza a pratica regolare di governo, che fu utilizzata abitualmente ogni volta che il re era assente, pur variando lo spettro delle competenze e dei poteri di esercizio a seconda dei motivi e della durata dell'assenza del sovrano.

Come già in alcuni documenti di delega di età sveva, nei quali il vicario, se era il figlio dell'imperatore, era considerato come *speculum* della persona del re, in età angioina il vicariato fu affidato al figlio primogenito, o in sua assenza agli altri figli del re, oppure alla sua consorte o ad altri consanguinei e solo molto raramente a fedelissimi collaboratori del re. In altre parole, il vicariato generale fu per lo più delegato a coloro che essendo specchio del re, ne rappresentavano fisicamente l'immagine.

Concludendo la strategia adottata dagli Angioini per garantire la stabilità politica anche in assenza del sovrano mi sembra possa essere considerata pertanto un bell'esempio delle dinamiche che caratterizzarono il Duecento come lungo secolo di continuità e di cambiamenti.

⁷²Sull'*hospitium* di Carlo Martello, cfr. Passerini, Familiaritas, pp. 73-105.

⁷³RCA 32, pp. 135-136, nr. 29, cfr. Andenna, *Das Generalvikariat*, pp. 70-72 e Schipa, *Carlo Martello angioino*, pp. 82-83.

Bibliografia

Albanés – Chevalier, Gallia = J. H. Albanés – C. U. J. Chevalier, Gallia christiana novissima: histoire des archevêchés, évêchés [et] abbayes de France, accompagnée des documents authentiques recueillis dans les registres du Vatican et les archives locales, I: Aix, Apt, Fréjus, Gap, Riez et Sisteron, Montebéliard 1899.

Althoff, Die Macht = G. Althoff, Die Macht der Rituale. Symbolik und Herrschaft im Mittelalter, Darmstadt 2003.

Althoff, Spielregeln = G. Althoff, Spielregeln der Politik im Mittelalter. Kommunikation in Frieden und Fehde, Darmstadt 1997.

Andenna, Da moniales penitentium = C. Andenna, Da moniales novarum penitentium a sorores ordinis Sancte Marie de Valle Viridi. Una forma di vita religiosa femminile fra Oriente e Occidente (secoli XIII-XV), in Da Accon a Matera: Santa Maria la Nova, un monastero femminile tra dimensione mediterranea e identità urbana (XIII-XVI secolo), a cura di F. Panarelli, Munster 2012 (Vita regularis. Abhandlungen, 50), pp. 59-130.

Andenna, Das Generalvikariat = C. Andenna, Herrschaftsstabilisierung und -festigung unter Karl I. und Karl II von Anjou: das Generalvikariat als Resilienzstrategie, in Beharrung und Innovation in Süditalien unter den frühen angiovinischen Herrschern im 13. und 14. Jahrhundert / Persistenza e innovazione nell'Italia meridionale sotto le dinastie angioine del Duecento e del Trecento, hrsg. L. Clemens – J. Krüger, Trier 2023 (Trierer Historische Forschungen, 77), pp. 29-74.

Andenna, Stellvertretung = C. Andenna, Stellvertretung im Königreich Sizilien-Neapel und die Stellung der ersten angevinischen Königinnen als Vikarinnen des Königs, in Regentinnen und andere Stellvertreterfiguren vom 10. bis zum 15. Jahrhundert, hrsg. G. Signori – C. Zey, Oldenbourg 2023, pp. 85-110.

Baaken, Corrado di Urslingen = G. Baaken, Corrado di Urslingen, in Dizionario Biografico degli Italiani, XXIX, Roma 1983, pp. 407-410.

Beauchamp, Gouverner = A. Beauchamp, Gouverner la couronne d'Aragon en l'absence du roi: la lieutenance générale de l'infant Pierre d'Aragón (1354–1355), Bordeaux 2005.

Beauchamp, Les lieutenants = A. Beauchamp, Les lieutenants généraux des rois d'Aragon de la fin du Moyen Âge: médiateurs de la parole du prince ou voix de la royauté?, in «Cahiers d'études hispaniques medievales », XXXI (2008), pp. 45-64.

Boyer, Conclusion = J.-P. Boyer, Conclusion. Définir une haute administration au Moyen Âge tardif, in Les grands officiers dans les territoires angevins / I grandi ufficiali nei territori angioini, éd. R. Rao, Roma 2016 (Collection de l'École Française de Rome, 518), pp. 321-373.

Böhmer, Regesta Imperii = J. F. Böhmer, Regesta Imperii, V: Jüngere Staufer 1198-1272. Die Regesten des Kaiserreichs unter Philipp, Otto IV, Friedrich II, Heinrich (VII), Conrad IV, Heinrich Raspe, Wilhelm und Richard. 1198-1272, II.3, Innsbruck 1892.

Cadier, Essai sur l'administration = L. Cadier, Essai sur l'administration du royaume de Sicile sous Charles I et Charles II d'Anjou, Paris 1891.

Delmaire, Robert II, Graf von Artois = B. Delmaire, Robert II, Graf von Artois, in Lexikon des Mittelalters, VII. München-Zürich 1995, col. 890.

Dupré Theseider, Su Federico II = E. Dupré Theseider, Su Federico II e il Regno d'Arles, in Atti del Convegno internazionale di Studi Federiciani (Palermo – Catania - Messina, 10-18 dicembre 1950), Palermo 1952, pp. 177-203.

Durrieu, Les archives angevine = P. Durrieu, Les archives angevines de Naples. Étude sur les registres du roi Charles I^{er} (1265-1285), I-II, Paris 1886-1887.

Egidio Colonna, De regimine principium = Egidio Colonna (Egidius Romanus), De regimine principum. Libri III recogniti et una cum vita auctoris in lucem editi per Fratrem Hyeronimum Samaritanium, Roma 1607 (ristampa anastatica Aalen 1967).

Ficker, Erörterungen zur Reichsgeschichte = J. Ficker, Erörterungen zur Reichsgeschichte des 13. Jahrhunderts. 9: Der Einfall Rainalds von Spoleto in den Kirchenstaat 1228, in «Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung», IV (1883), pp. 1-40 e 337-392.

Ficker, Forschungen zur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens = J. Ficker, Forschungen zur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens, I-IV, Innsbruck 1868-1874.

Fricke, Reichsvikare = H. Fricke, Reichsvikare, Reichsregenten und Reichsstatthalter des deutschen Mittelalters. Ein Kapitel aus der Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte des Deutschen Reiches vom zehnten bis zum vierzehnten Jahrhundert, Göttingen 1949.

Friedl, Studien zur Beamtenschaft = C. Friedl, Studien zur Beamtenschaft Kaiser Friedrichs II. im Königreich Sizilien (1220-1250), Wien 2005.

Gerardo Allucingoli = Gerardo Allucingoli, in Dizionario Biografico degli Italiani, II, Roma 1960, pp. 509-510.

Göbbels, De Amicis, Ruggero = J. Göbbels, De Amicis, Ruggero, in Dizionario Biografico degli Italiani, XXXIII, Roma 1987, pp. 240-243.

Grillo, Manfredi di Svevia = P. Grillo, Manfredi di Svevia, Salerno 2022.

Hagemann, Herzog Rainald von Spoleto = W. Hagemann, Herzog Rainald von Spoleto und die Marken in den Jahren 1228/1229, in Adel und Kirche. Gerd Tellenbach zum 65. Geburtstag, hrsg. J. Fleckenstein – K. Schmid, Freiburg i. Br. 1968, pp. 436-457.

Hechelhammer, Kreuzzug = B. Hechelhammer, Kreuzzug und Herrschaft unter Friedrich II. Handlungsspielräume von Kreuzzugspolitik (1215-1230), Ostfildern 2004 (Mittelalter-Forschungen, 13).

Heckmann, Stellvertreter = M.-L. Heckmann, Stellvertreter, Mit- und Ersatzherrscher: Regenten, Generalstatthalter, Kurfürsten und Reichsvikare in Regnum und Imperium vom 13. bis zum frühen 15. Jahrhundert, I-II, Warendorf 2002.

Heckmann, Vicarii = M.-L. Heckmann, Vicarii, in Lexikon des Mittelalters, VIII, München-Zürich 1997, coll. 1662-1664.

Hélary, Robert d'Artois = X. Hélary, Robert d'Artois et les angevins (1274-1302), d'après le chartrier des comtes d'Artois, in Les Comtes d'Artois et leurs archives. Histoire, mémoire et pouvoir au Moyen Âge, dir. par A. Provost, Arras 2012, pp. 119-132.

Historia Diplomatica Friderici II = Historia diplomatica Friderici II sive constitutiones, privilegia, mandata, instrumenta quae supersunt istius imperatoris et filiorum eius, ed. J. Huillard-Bréholles, I-VI, Paris 1852-1861.

Kamp, Cicala, Andrea di = N. Kamp, Cicala, Andrea di, in Dizionario Biografico degli Italiani, XXV, Roma 1981, pp. 290-293.

Kiesewetter, Die Anfänge = A. Kiesewetter, Die Anfänge der Regierung König Karls II. von Anjou (1278-1295): das Königreich Neapel, die Grafschaft Provence und der Mittelmeerraum zu Ausgang des 13. Jahrhunderts, Husum 1999 (Historische Studien, 451).

Kiesewetter, Die Regentschaft = A. Kiesewetter, Die Regentschaft des Kardinallegaten Gerhard von Parma und Roberts II. von Artois im Königreich Neapel 1285 bis 1289, in Forschungen zur Reichs-, Papst- und Landesgeschichte. Peter Herde zum 65. Geburtstag von Freunden, Schülern und Kollegen dargebracht, hrsg. K. Borchardt – E. Bünz, I-II, Stuttgart 1998, I, pp. 477-522.

Kiesewetter, I grandi ufficiali = A. Kiesewetter, I grandi ufficiali e le periferie del regno, in Les grands officiers dans les territoires angevins / I grandi ufficiali nei territori angioini, éd. R. RAO, Roma 2016 (Collection de l'École Française de Rome, 518), pp. 123-152.

Koller, Manfredi = W. Koller, Manfredi, in Dizionario Biografico degli Italiani, LXVIII, Roma 2007, pp. 633-641.

Lachaud, Corps du prince = F. Lachaud, Corps du prince, corps de la res publica. Écriture métaphorique et construction politique dans le Policraticus de Jean de Salisbury, in Le Corps du Prince, éd. A. Paravicini Bagliani, Firenze 2014 (Micrologus, 22), pp. 171-199.

Lachaud, L'Éthique = F. Lachaud, L'Éthique du pouvoir au Moyen Âge. L'office dans la culture politique (Angleterre, vers 1150-vers 1330), Paris 2010 (Bibliothèque d'histoire médiévale, 3).

Lachaud – Penman, Introduction = F. Lachaud – M.A. Penman, Introduction: Absentee Authority across Medieval Europe, in Absentee authority across medieval Europe, ed. by F. Lachaud – M.A. Penman, Woodbridge 2017, pp. 1-19.

Lock, The Franks = P. Lock, The Franks in the Aegean 1204-1500, New York 1995. Maleczek, Papst und Kardinalskolleg = W. Maleczek, Papst und Kardinalskolleg von 1191 bis 1216. Die Kardinäle unter Coelestin III. und Innocenz III., Wien 1984 (Publikationen des Historischen Instituts beim Österreichischen Kulturinstitut in Rom, 1/6).

MGH, Const. 2 = Monumenta Germaniae Historica. Legum Sectio IV. Constitutiones et acta publica imperatorum et regum. II. Inde ab a. MCXCVII usque ad a. MCCLXXII, ed. L. Weiland, Hannover 1896.

MGH, DD F II. 2 = Monumenta Germaniae Historica. Diplomata regum et imperatorum Germaniae (Die Urkunden der Deutschen Könige und Kaiser). XIV/II: Friderici II. Diplomata (Die Urkunden Friedrichs II. 1212-1217), ed. W. Koch, Hannover 2007.

Moraw, Die Reichsregierung = P. Moraw, Die Reichsregierung reist. Die deutschen Kaiser von den Ottonen bis zu den Staufern ohne festen Regierungssitz, in Die Hauptstädte der Deutschen. Von der Kaiserpfalz in Aachen zum Regierungssitz, hrsg. U. Schultz, Berlin – München 1993, pp. 22-32.

Morelli, 'Ad extirpanda vitia' = S. Morelli, 'Ad extirpanda vitia': normativa regia

e sistemi di controllo sul funzionariato nella prima età angioina, in «Mélanges de l'École Française de Rome», CIX/2 (1997), pp. 463-475.

Morelli, Per conservare la pace = S. Morelli, Per conservare la pace: i giustizieri del regno di Sicilia da Carlo I a Carlo II d'Angiò, Napoli 2012.

Pécout, Des lieutenances = T. Pécout, Des lieutenances en Provence, 1278-1328, in Quei maledetti Normanni. Studi offerti a Errico Cuozzo per i suoi settant'anni da colleghi, allievi, amici, a cura di R. Alaggio – J.-M. Martin, II, Ariano Irpino 2016 (Medievalia. Centro Europeo di Studi Normanni NS, 5), pp. 799-844.

Pécout, La construction = T. Pécout, La construction d'un office: le sénéchalat des comtés de Provence et Forcalquier entre 1246 et 1343, in Les grands officiers dans les territoires angevins / I grandi ufficiali nei territori angioini, éd. R. Rao, Roma 2016 (Collection de l'École Française de Rome, 518), pp. 153-188.

Passerini, Familiaritas = D. Passerini, Familiaritas, hospitium e giurisdizione: i principi angioini tra XIII e XIV secolo, in «Archivio storico per le province napoletane», CXXXVII (2019), pp. 73-105.

Peltzer, Der Rang = J. Peltzer, Der Rang der Pfalzgrafen bei Rhein. Die Gestaltung der politisch-sozialen Ordnung des Reichs im 13. und 14. Jahrhundert, Ostfildern 2013 (RANK. Politisch-soziale Ordnungen im mittelalterlichen Europa, 2).

RCA = I registri della cancelleria angioina, a cura di R. Filangeri et al., I-L, Napoli 1950-2010.

Richard, Hugo IV. = J. Richard, Hugo IV., Herzog von Burgund, in Lexikon des Mittelalters, V, München – Zürich 1991, col. 162.

Romano, Le autonomie = A. Romano, Le autonomie e i poteri locali, in Le eredità normanno-sveve nell'età angioina: persistenze e mutamenti nel Mezzogiorno. Atti delle Quindicesime Giornate Normanno-Sveve (Bari, 22-25 ottobre 2002), a cura di G. Musca, Bari 2004, pp. 69-84.

Saggio di codice diplomatico = Saggio di codice diplomatico formato sulle antiche scritture dell'Archivio di Stato di Napoli, ed. C.M. Riccio, I-II, Napoli 1878-1882.

Schipa, Carlo Martello angioino = M. Schipa, Carlo Martello angioino, Napoli 1890.

Schmoeckel, Die Entwicklung = M. Schmoeckel, Die Entwicklung der juristischen "Stellvertretung" im Kontext theologischer und juristischer Begrifflichkeiten, in Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur. I: Zivil- und Zivilprozessrecht, hrsg. O. Condorelli - M. Schmoeckel - F. Roumy, Köln 2009 (Norm und Struktur, 37/1), pp. 107-136.

Schubert, Königsabsetzung = E. Schubert, Königsabsetzung im deutschen Mittelalter. Eine Studie zum Werden der Reichsverfassung, Göttingen 2005.

Schubring, Die Herzoge = K. Schubring, Die Herzoge von Urslingen: Studien zu ihrer Besitz-, Sozial- und Familiengeschichte mit Regesten, Stuttgart 1974 (Veröffentlichungen der Kommission für Geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg, Reihe B, 67).

Stieldorf, Reiseherrschaft = A. Stieldorf, Reiseherrschaft und Residenz im frühen und hohen Mittelalter, in «Historisches Jahrbuch», CXXIX (2009), pp. 147-177.

Stürner, Friedrich II. = W. Stürner, Friedrich II., I-II, Darmstadt 2003.

Die Urkunden Heinrichs VI. = Die Urkunden Heinrichs VI., ed. H. Appelt – B. Pfer-

schy-Maleczek unter Mitarbeit von P. Csendes (MGH. Diplomata Ediktionsprojekte), edizione digitale .

Walter, Beaumont, Guglielmo de = I. Walter, Beaumont, Guglielmo de, in Dizionario biografico degli italiani, VII, 1970, pp. 384-385.

Walter, Carlo Martello d'Angiò = I. Walter, Carlo Martello d'Angiò, re d'Ungheria, in Dizionario Biografico degli Italiani, XX, Roma 1977, pp. 379-382.

Willelmi II regis Siciliae diplomata = Willelmi II regis Siciliae diplomata, ed. H. Enzesberger, edizione digitale http://www.hist-hh.uni-bamberg.de/WilhelmII/pd- f/D.W.II.040+.pdf> (consultato in data 11/05/2022).

Winkelmann, Zur Geschichte = E. Winkelmann, Zur Geschichte Kaiser Friedrichs II. in den Jahren 1239 bis 1241. II: Die Reorganisation des sicilischen Königreichs 1240, in «Forschungen zur deutschen Geschichte», XII (1872), pp. 521-566.

Zey, Die Augen des Papstes = C. Zey, Die Augen des Papstes: zu Eigenschaften und Vollmachten päpstlicher Legaten, in Römisches Zentrum und kirchliche Peripherie: Das universale Papsttum als Bezugspunkt der Kirchen von den Reformpäpsten bis zu Innozenz III., hrsg. J. Johrend – H. Müller, Berlin 2008 (Neue Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, Philologisch-Historische Klasse 2. Studien zu Papstgeschichte und Papsturkunden), pp. 77-108.